



# Policy di Classificazione della Clientela

Adottata dal CdA nella seduta del 30 ottobre 2007

# INDICE

I.	PREMESSA .....	3
II.	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	5
III.	CLASSIFICAZIONE STATICA DELLA CLIENTELA.....	7
IV.	GESTIONE DELLA CLIENTELA IN ESSERE AL 1° NOVEMBRE .....	9
IV.I	Riclassificazione degli attuali clienti ordinari come clienti al dettaglio .....	10
IV.II	Riclassificazione di attuali clienti ordinari come clienti al dettaglio o come clienti professionali .....	10
IV.III	Riclassificazione degli attuali operatori qualificati di diritto come controparti qualificate .....	11
IV.IV	Riclassificazione degli attuali operatori qualificati su richiesta come clienti al dettaglio o come clienti professionali .....	11
IV.V	Riclassificazione da operatori qualificati a clienti al dettaglio .....	12
V.	CLASSIFICAZIONE DINAMICA DELLA CLIENTELA .....	13
V.I	<i>Upgrading</i> da clientela <i>retail</i> a clientela professionale .....	13
V.II	<i>Upgrading</i> da clientela professionale a controparte qualificata .....	15
V.III	<i>Downgrading</i> da controparti qualificate/clientela professionale a clientela professionale/ <i>retail</i> .....	15

## I. PREMESSA

Il presente documento intende affrontare uno degli aspetti più rilevanti, e le relative misure attuative<sup>1</sup>, della Direttiva 2004/39/CE, emanata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio in data 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (qui di seguito, MiFID dall'acronimo inglese *Markets in Financial Instruments Directive*).

Uno dei principali obiettivi primari di tale normativa è rappresentato dalla tutela della clientela, che si è tradotta in un nuovo schema di classificazione, nonché in nuove disposizioni che, a seconda dei servizi forniti, portino ad una conoscenza mirata delle caratteristiche e delle necessità del cliente. Nello specifico, la normativa prevede determinati criteri in base ai quali i clienti dell'impresa di investimento devono essere inseriti –in base alla propria natura e alle proprie caratteristiche – in una o in un'altra categoria. Di conseguenza, l'applicazione della disciplina sulle regole di condotta per gli intermediari, come del resto anche altre discipline, dovrà essere modulata in funzione della categoria di clientela nei confronti della quale l'impresa di investimento presta il Servizio.

La ragione fondamentale della graduazione delle regole in funzione della natura dell'investitore è da ravvisarsi nella necessità di individuare un giusto punto di equilibrio tra le esigenze di regolamentazione e di vigilanza del settore dell'intermediazione finanziaria, e quelle di efficienza e flessibilità della disciplina. È infatti intuitivo che trattare un investitore "esperto" alla stessa stregua di un cliente ordinario può risolversi nell'applicazione di regole del tutto inutili e, per tale via, in un dannoso dispendio di risorse, tanto per l'intermediario, quanto per l'investitore: il primo sconterà gli oneri inevitabilmente conseguenti alla necessità di assicurare il rispetto di regole pervasive e dalla portata a volte molto circostanziata; il secondo subirà gli svantaggi derivanti, ad esempio, da un rallentamento nell'esecuzione delle operazioni, o dall'incremento dei costi dell'intermediario (che si tradurrà, inevitabilmente, in un aumento del prezzo dei vari servizi).

Obiettivo del presente documento è quello di rappresentare la **politica di classificazione della clientela adottata dalla Banca di Credito Cooperativo Valle Seriana (di seguito Banca)** con riferimento alla prestazione dei servizi di investimento, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa nazionale e comunitaria.

---

<sup>1</sup> D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche; Regolamenti Consob adottati con delibere n.: 11522/1998, 11768/1998 e 11971/1999 e successive modifiche; Direttiva comunitaria n. 2006/73/CE.

Il presente documento, pertanto, prevede la cd. classificazione statica, ovvero l'enunciazione delle scelte operate dalla Banca per l'inquadramento iniziale della clientela e la cd. classificazione dinamica, ovvero l'enunciazione dei criteri adottati dalla Banca per consentire le possibili variazioni sulla classificazione inizialmente attribuita, sia nell'ipotesi in cui pervenga una simile richiesta da parte dei clienti, sia nell'ipotesi in cui tale variazione rappresenti una volontà della banca (ipotesi consentita solamente nel caso in cui tale variazione comporti un maggior livello di protezione per i clienti). La modifica della classificazione può riguardare un singolo prodotto/strumento finanziario, la prestazione di un singolo servizio di investimento o di una determinata operazione, o ancora potrebbe interessare la classificazione attribuita in via generale alla clientela.

## II. RIFERIMENTI NORMATIVI

La disciplina sulle regole di condotta deve essere modulata in funzione della categoria di clientela nei confronti della quale la banca presta il servizio di investimento. Infatti, uno degli obiettivi primari della MiFID è volto ad assicurare la tutela della propria clientela in base al nuovo schema di classificazione della stessa che la Banca deciderà di adottare.

La normativa stabilisce che le imprese di investimento devono classificare i propri clienti, in base a determinate caratteristiche, in una delle tre seguenti categorie: clienti professionali, controparti qualificate e clienti al dettaglio.

Di queste categorie, solo quella dei clienti professionali è oggetto di compiuta ed espressa definizione nella normativa di riferimento<sup>2</sup>. In particolare, per clienti professionali, si intendono coloro che sono in possesso di esperienze, conoscenze e competenze tali da far ritenere che le scelte di investimento da essi compiute siano prese consapevolmente e in seguito all'esito di una corretta valutazione dei rischi assunti. Si distinguono tra quelli ("di diritto") collocati nella categoria in base ad una valutazione astratta del legislatore comunitario (l'elenco include anche soggetti individuati in relazione al loro volume di affari e alla loro dimensione) e i soggetti che possono invece richiedere tale classificazione ("su richiesta"). La classificazione "su richiesta" necessita di una valutazione di carattere sostanziale delle caratteristiche del cliente e della sua idoneità ad essere classificato tra i "clienti professionali": la classificazione può essere operata anche per singoli servizi o strumenti (Allegato 3 del Regolamento Consob 11522/1998). Relativamente ai clienti professionali il legislatore nazionale ha previsto distinti poteri di regolamentazione secondaria tra la Consob (sentita la Banca d'Italia) e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in relazione alla natura, privata o pubblica, dei soggetti interessati (articolo 6, commi 2-*quinquies* e *sexies* del TUF). Compete infatti alla Consob, sentita la Banca d'Italia, l'individuazione di clienti professionali privati ("di diritto" e "su richiesta"); compete al Ministero, sentite le due Autorità, l'individuazione dei clienti professionali pubblici ("di diritto" e "su richiesta").

Le controparti qualificate si distinguono tra soggetti classificati nella categoria dalla MiFID e soggetti che, sulla base di un eventuale esercizio di un'opzione da parte degli Stati membri, soddisfano requisiti predeterminati. L'art. 6, comma 2-*quater* del TUF prevede che l'esercizio dell'opzione in parola sia demandato, in Italia, alla Consob, sentita la Banca d'Italia. Tale categoria rappresenta una categoria integralmente nuova per

---

<sup>2</sup> Allegato II della Direttiva 2004/39/CE e Allegato n. 3 del Regolamento Consob 11522/1998.

l'ordinamento italiano. Anche a motivo di tale elemento di novità, la Consob attualmente non ha optato per alcuna estensione della categoria a "imprese" dotate di requisiti predeterminati.

Infine, sia la disciplina comunitaria che la disciplina nazionale (rispettivamente, art. 4, comma 1, punto 12, della MiFID ed art. 26, punto 1, lett. e) individuano, mediante un approccio di tipo residuale, i clienti al dettaglio, identificati come coloro che non sono né clienti professionali, né controparti qualificate.

In sede di apertura di un rapporto, dunque, la Banca deve inquadrare il cliente applicando i criteri di classificazione automatica previsti dalla normativa, ma contestualmente, deve offrire al cliente la possibilità di chiedere di essere inserito in un'altra categoria di clientela, diversa da quella della quale avrebbe altrimenti fatto parte<sup>3</sup>. Infatti, la classificazione della clientela può essere modificata, sia su iniziativa della società sia su richiesta del cliente. In quest'ultima ipotesi, tale variazione risulterà sempre essere subordinata alla valutazione discrezionale dell'impresa di investimento (ove tale variazione sia stata contemplata come possibilità nella politica di classificazione dell'intermediario), determinando l'applicazione di regole di condotta diverse.

L'impresa di investimento, Infatti, sarà tenuta a osservare l'intera gamma delle regole di condotta previste dalla normativa, a salvaguardia degli interessi del cliente, quando rende un servizio di investimento a un cliente al dettaglio. Quando opera invece nei confronti di un cliente professionale, è esentata dall'osservanza di alcune delle regole di condotta. Infine, nell'ambito di un rapporto con una controparte qualificata, l'impresa di investimento è esentata dall'osservanza di un numero ancora maggiore di disposizioni, nell'ottica di un progressivo alleggerimento dei presidi posti a tutela degli interessi della clientela, in funzione del grado di sofisticatezza sempre maggiore della clientela.

---

<sup>3</sup> Art. 28 della Direttiva 2006/73/CE e il corrispondente art. 35 del Regolamento Consob 11522/1998.

### III. CLASSIFICAZIONE STATICA DELLA CLIENTELA

La normativa comunitaria di primo e secondo livello, nonché la corrispondente normativa nazionale, individua tre categorie di clienti, assegnando a ciascuna di esse diversi livelli di protezione. L'inquadramento della clientela in una delle tre categorie avviene sulla base del possesso di determinati requisiti di natura oggettiva (*classificazione statica*).

Vengono di seguito riportate le caratteristiche delle tre categorie previste dalla direttiva MiFID.

#### 1. Clientela professionale<sup>4</sup> include:

- i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali: banche; imprese di investimento; altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; imprese di assicurazione; organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi; fondi pensione e società di gestione di tali fondi; i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (*locals*); altri investitori istituzionali; agenti di cambio;
- le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti criteri requisiti dimensionali:
  - totale di bilancio: 20 000 000 EUR,
  - fatturato netto: 40 000 000 EUR,
  - fondi propri: 2 000 000 EUR.
- gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

#### 2. Controparti qualificate<sup>5</sup> (*di diritto*) include:

- le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, le SGR, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del T.U. Bancario, le società di cui all'articolo 18 del T.U. Bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici,

---

<sup>4</sup> La presente lista ricalca quanto previsto nell' Allegato 3 della bozza del Regolamento Consob 11522/1998.

<sup>5</sup> La presente lista ricalca quanto previsto all'art. 6, comma 2-*quarter*, lett.d) TUF.

compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;

- le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci;
- le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati;
- le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva n. 2004/39/CE e alle relative misure di esecuzione<sup>6</sup>;
- le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione europea.

Peraltro, l'attribuzione della qualifica di "controparte qualificata" rileva esclusivamente nella prestazione di determinati servizi di investimento, ovvero per i servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione/trasmissione di ordini, inclusi i servizi accessori direttamente connessi alle relative operazioni.

3. Clientela al dettaglio, include i soggetti diversi dai clienti professionali (art. 4, comma 1, punto 12, della MiFID ed art. 26, punto 1, lett. e). Tali clienti vengono individuati mediante un approccio di tipo residuale, in quanto sono rappresentati da tutti coloro che non sono clienti professionali, né controparti qualificate e ad essi si applica il regime ordinario di tutela.

**Ciò premesso, al fine di garantire il maggior livello di protezione alla propria clientela, la Banca, in sede di apertura di nuovo rapporto, provvederà a classificare tutti i clienti nella categoria "clienti al dettaglio" con la sola esclusione dei clienti per i quali la normativa MiFID prevede una classificazione "di diritto" a titolo di "controparti qualificate".**

---

<sup>6</sup> Essendo le "controparti qualificate" una categoria integralmente nuova per l'ordinamento italiano, attualmente la Consob non ha optato per alcuna estensione della categoria a "imprese" dotate di requisiti predeterminati. Nell'ipotesi in cui la Consob, avvalendosi della facoltà riconosciuta dalla normativa comunitaria, decidesse di considerare come controparti qualificate le imprese che rientrano tra i clienti professionali di diritto ai sensi della MiFID, tali imprese potranno essere effettivamente trattate come controparti qualificate solo se abbiano dato una **conferma esplicita** di accettare questo trattamento.

#### IV. GESTIONE DELLA CLIENTELA IN ESSERE AL 1° NOVEMBRE

Le nuove regole in materia di classificazione della clientela introdotte dalla MiFID impongono agli intermediari di verificare se ed a quali condizioni sia possibile continuare a trattare la clientela già acquisita secondo la classificazione operata in vigenza della disciplina *pre-MiFID*. In base al regime *pre-MiFID* infatti, si distinguono due categorie di clienti:

1. gli operatori qualificati, come definiti all'art. 31, comma 2, del Regolamento Consob 11522/1998 (ante modifiche di recepimento MiFID);
2. clienti diversi dagli operatori qualificati (*clienti al dettaglio*).

Poiché, secondo la MiFID, la categoria di operatore qualificato corrisponde solo concettualmente a quella di cliente professionale, ma non vi è una corrispondenza diretta tra le due, la Banca potrà considerare in via automatica gli operatori qualificati nella categoria dei clienti professionali solo a determinate condizioni.

Da un raffronto emergono le seguenti differenze:

- gli emittenti quotati non sono più automaticamente ascritti alla categoria di clienti professionali salvo che non soddisfino i parametri previsti per le "imprese di grandi dimensioni";
- sono previste alcune nuove categorie di clienti professionali: i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (*locals*); gli enti governativi, governi nazionali e regionali, gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico;
- i promotori finanziari, considerati in base alla disciplina *pre-MiFID* operatori qualificati, con la MiFID sono considerati clienti al dettaglio;
- gli Agenti di cambio, potranno continuare ad essere considerati come clienti professionali, in quanto oggetto di espressa previsione regolamentare da parte della Consob<sup>7</sup>;
- le fondazioni bancarie non sono più automaticamente ricomprese tra i clienti professionali.

---

<sup>7</sup> Infatti, la MiFID non include gli agenti di cambio tra i clienti professionali. Tuttavia, l'art. 2, lettera n) della Direttiva 2004/39/CE prevede espressamente la non applicabilità della Direttiva agli agenti di cambio di cui all'art. 201 TUF. La decisione della Consob di estendere la categoria dei clienti professionali agli Agenti di cambio è stata pertanto assunta in coerenza con tale disposizione normativa.

#### IV.I Riclassificazione degli attuali clienti ordinari come clienti al dettaglio

Al 1° novembre 2007 gli attuali clienti classificati come ordinari saranno ricondotti all'interno della categoria riservata alla clientela al dettaglio. In tal caso, il passaggio al nuovo regime normativo presenterà un elemento di continuità dato dal fatto che il cliente resterà nella categoria alla quale è associato il massimo livello di tutela.

Al riguardo, sebbene non esista un obbligo di preventiva notifica al cliente poiché non è mutata la sua categoria di appartenenza, la Banca ritiene opportuno che i clienti in discorso siano destinatari di una comunicazione che precisi la loro classificazione nel nuovo scenario normativo e li informi circa l'eventuale diritto a chiedere una diversa classificazione, nonché sugli eventuali limiti che ne deriverebbero.

Tale comunicazione verrà inviata non oltre il primo semestre 2008.

#### IV.II Riclassificazione di attuali clienti ordinari come clienti al dettaglio o come clienti professionali

Gli attuali clienti ordinari in possesso dei requisiti fissati dalla normativa per essere ricondotti alla nuova categoria di clienti professionali individuata dalla Consob (tra cui le imprese di grandi dimensioni) non ricompresi tra gli operatori qualificati dalla disciplina *pre-MiFID*, potrebbero essere classificati nella categoria dei clienti professionali.

*La banca, considerato che per procedere alla classificazione della clientela in discorso come clientela professionale è necessario raccogliere la documentazione indispensabile all'accertamento del possesso dei richiesti requisiti e all'effettuazione delle opportune verifiche, e che l'eventuale classificazione nell'ambito della clientela professionale priverebbe la clientela in discorso di una serie di tutele, sceglie, in sede di classificazione statica, di continuare a qualificare come clientela al dettaglio anche gli attuali clienti ordinari, che, previa opportune verifiche, potrebbero assurgere alla categoria dei clienti professionali, con la conseguenza che il passaggio al nuovo regime normativo per la suddetta clientela presenterà un elemento di continuità dato dal fatto che tali clienti resteranno nella categoria alla quale è associato il massimo livello di tutela.*

Al riguardo, sebbene non esista un obbligo di preventiva notifica al cliente poiché non è mutata la sua categoria di appartenenza, la banca ritiene opportuno che i clienti in discorso siano destinatari di una comunicazione che precisi la loro classificazione nel nuovo scenario normativo e li informi circa l'eventuale diritto a chiedere una diversa classificazione, nonché sugli eventuali limiti che ne deriverebbero e circa la scelta della Banca di non effettuare alcun upgrading (a tali clienti la Banca intende sempre e comunque riservare la classificazione di clienti al dettaglio).

Tale comunicazione verrà inviata entro e non oltre il primo semestre 2008

#### **IV.III Riclassificazione degli attuali operatori qualificati di diritto come controparti qualificate**

La banca provvede alla riconduzione diretta dei soggetti appartenenti alla categoria operatori qualificati di diritto nell'ambito delle controparti qualificate (istituti finanziari autorizzati o regolamentati; soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (*locals*); investitori istituzionali; governi nazionali ed enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico; Banche centrali, organizzazioni ed organizzazioni sopranazionali a carattere pubblico) a condizione che tale tipologia di soggetti risulti essere prevista nelle classi di destinazione dalla normativa e previa verifica del possesso dei necessari requisiti (iscrizioni in albi/elenchi, dati di bilancio, etc.).

Considerato che nell'ipotesi in discorso si è verificato un indubbio mutamento di "status" del cliente, in quanto la categoria delle controparti qualificate è di nuova istituzione, la banca provvede all'inoltro dell'informativa entro il 1° novembre 2007, mediante raccomandata A.R., nella stessa comunicazione viene anche resa ai clienti informativa dettagliata circa le principali conseguenze connesse alla nuova classificazione attribuita e circa l'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione.

#### **IV.IV Riclassificazione degli attuali operatori qualificati su richiesta come clienti al dettaglio o come clienti professionali**

Si tratta di una tipologia di clienti che in qualche modo (presentando apposita documentazione o redigendo specifiche dichiarazioni) ha in passato preso l'"iniziativa" nei confronti della banca ai fini della propria classificazione come operatore qualificato. Da questo punto di vista, la loro situazione prospettica sembra pertanto maggiormente assimilabile a quella dei clienti professionali "a richiesta" di cui all'Allegato n. 3, del Regolamento Consob 11522/1998.

*La banca, considerato che per procedere alla classificazione della clientela in discorso come clientela professionale è necessario raccogliere la documentazione indispensabile all'accertamento del possesso dei richiesti requisiti e all'effettuazione delle opportune verifiche, e che l'eventuale classificazione nell'ambito della clientela professionale priverebbe la clientela in discorso di una serie di tutele, sceglie, in sede di classificazione statica, di continuare a qualificare come clientela retail anche gli attuali clienti retail operatori qualificati su richiesta, che, previe opportune verifiche, potrebbero assurgere alla categoria dei clienti professionali, con la conseguenza che il passaggio al nuovo regime normativo per la suddetta clientela presenterà un elemento di continuità dato dal fatto che tali clienti resteranno nella categoria alla quale è associato il massimo livello di tutela.*

Al riguardo, considerato che è mutata la categoria di appartenenza, la banca ritiene opportuno che i clienti in discorso siano informati entro il 1° novembre 2007, mediante raccomandata A.R con comunicazione che precisi la loro classificazione nel nuovo scenario normativo e li informi circa l'eventuale diritto a chiedere una diversa classificazione, nonché sugli eventuali limiti che ne deriverebbero e circa la scelta della Banca di non effettuare alcun upgrading (a tali clienti la Banca intende sempre e comunque riservare la classificazione di clienti al dettaglio).

#### **IV.V Riclassificazione da operatori qualificati a clienti al dettaglio**

Nell'ipotesi in cui non sia possibile considerare l'attuale cliente operatore qualificato come cliente professionale, la Banca informa il cliente.

In particolare, considerato che nell'ipotesi in discorso si è verificato un indubbio mutamento di "status" del cliente, la banca provvede all'inoltro dell'informativa entro il 1° novembre 2007, mediante raccomandata A.R..

Nella stessa comunicazione viene anche resa ai clienti informativa dettagliata circa le principali conseguenze connesse alla nuova classificazione attribuita e circa l'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione, nonché sugli eventuali limiti che ne deriverebbero e circa la scelta della Banca di non effettuare alcun upgrading (a tali clienti la Banca intende sempre e comunque riservare la classificazione di clienti al dettaglio).

## V. CLASSIFICAZIONE DINAMICA DELLA CLIENTELA

Secondo la direttiva MiFID l'assegnazione di partenza ad una delle tre categorie MiFID non preclude la possibilità di classificare un cliente in modo differente rispetto a quanto fatto in sede di classificazione di prima istanza (*classificazione dinamica*). Tale modifica può avvenire sia su iniziativa della banca, sia su richiesta del cliente. La variazione della classificazione può riferirsi alla prestazione di un singolo servizio di investimento o di una operazione, ad un singolo prodotto/strumento finanziario o può riferirsi al cliente in via generale. L'appartenenza ad una categoria piuttosto che ad un'altra determina l'applicazione di regole di condotta e di livelli di salvaguardia differenti. Il livello di protezione più elevato sarà applicato ai clienti al dettaglio, che rappresentano i soggetti più meritevoli di attenzioni in termini di tutela e di informativa.

Vengono di seguito formalizzate le possibili variazioni di categoria consentite dalla normativa (*in toto* ed in relazione a determinati prodotti o servizi) e le modalità operative di gestione in caso di richiesta di diversa classificazione, sia da parte del cliente che su iniziativa della banca stessa.

La Direttiva comunitaria consente sia passaggi di categoria che aumentano il livello di protezione e di tutela dell'investitore (*downgrading*), sia variazioni che riducono il livello di informativa e di tutela (*upgrading*).

In sintesi vengono consentite le seguenti variazioni di classificazione:

Classificazione statica	Classificazione Dinamica	Passaggio di categoria
Da clientela <i>retail</i>	A clientela professionale	<i>Upgrading</i>
Da clientela professionale	A controparte qualificata	<i>Upgrading</i>
Da controparte qualificata	A clientela professionale	<i>Downgrading</i>
Da cliente professionale	A cliente al dettaglio	<i>Downgrading</i>
Da controparte qualificata	A cliente al dettaglio	<i>Downgrading</i>

### V.1 *Upgrading* da clientela *retail* a clientela professionale

Ai clienti classificati nella categoria al dettaglio è consentito, in prima approssimazione, il passaggio alla categoria dei clienti professionali, rinunciando ad alcune delle protezioni previste dalla normativa. Tuttavia, tale passaggio è consentito solo attraverso il superamento di condizioni molto stringenti. In linea generale, infatti, la disapplicazione delle regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali è consentita solo dopo che la banca abbia effettuato una valutazione adeguata **della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze** del cliente, attraverso il quale possa ragionevolmente

ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi prestati, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume (Allegato 3, Sez. II, Clienti Professionali Privati, Nuovo Regolamento Intermediario Consob n. 11522).

La procedura per la modifica della categoria di classificazione si articola nei seguenti passaggi:

- i. richiesta in forma scritta da parte del cliente (sia persona fisica che giuridica), di essere trattato come cliente professionale a titolo generale oppure rispetto ad un particolare servizio, operazione, strumento o prodotto di investimento;
- ii. inoltro al cliente di una nota informativa contenente l'avvertimento che la nuova classificazione come cliente professionale comporta la perdita di alcune protezioni;
- iii. dichiarazione scritta del cliente, in un documento diverso dal contratto, circa la propria consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tale protezione;

*La Banca, prima di accettare la richiesta di passaggio di categoria, valuta l'esperienza, la competenza e le conoscenze del cliente in relazione a quei servizi/ strumenti per i quali ha richiesto una diversa classificazione, utilizzando il test di competenza applicato ai dirigenti e amministratori dei soggetti autorizzati a norma delle direttive nel settore finanziario (in Italia, i principali riferimenti normativi sono rappresentati dall'art. 26 del TUB e dal conseguente DMT n. 468/98).*

*La Banca, inoltre, provvederà ad accertare, previa presentazione di apposita documentazione da parte del cliente, la sussistenza di almeno due dei seguenti criteri:*

- *il cliente ha svolto operazioni di dimensioni significative sul mercato di riferimento con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;*
- *il valore di portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante e gli strumenti finanziari, deve superare 500.000 €;*
- *il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presuppone la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.*

*In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra, è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.*

*La Banca, infine, dopo aver opportunamente verificato il rispetto dei requisiti descritti in precedenza, accoglie la richiesta dei clienti classificandoli nella categoria relativa alla clientela professionale. La banca può rifiutare di accogliere la richiesta di upgrading ogniqualvolta ritenga che il cliente non possenga i requisiti richiesti dalla normativa applicabile o dalle procedure interne adottate, purché tale rifiuto non appaia in concreto discriminatorio o comunque palesemente lesivo degli interessi del cliente.*

## V.II *Upgrading* da clientela professionale a controparte qualificata

La normativa MiFID concede la possibilità agli Stati membri di estendere la categoria delle controparti qualificate anche a soggetti che, secondo quanto riportato nell'art. 24 della MiFID, non lo sono di diritto. Tale opzione legislativa, tuttavia, non è esente da vincoli, in quanto<sup>8</sup>:

- deve verificarsi un'espressa richiesta da parte del cliente professionale (di diritto o divenuto tale su richiesta, rispettando i requisiti e la procedura di cui al paragrafo precedente. In tale ultimo caso il cliente verrà trattato come controparte qualificata solo in relazione a quei servizi/ strumenti per i quali potrebbe essere trattato come professionale);
- deve trattarsi di persona giuridica;
- devono osservarsi espresse condizioni imposte dal legislatore nazionale (per l'Italia è stata delegata la Consob<sup>9</sup>).

Considerato che la Consob per il momento non ha emanato disposizioni attuative, la Banca si impegna, nel pieno rispetto della normativa nazionale, a non consentire il passaggio della Clientela Retail Professionale a Controparte Qualificata.

## V.III *Downgrading* da controparti qualificate/clientela professionale a clientela professionale/dettaglio

Il motivo per cui nei rapporti tra intermediari autorizzati e controparti qualificate non si applicano una serie di regole di condotta<sup>10</sup> è rappresentato dalla presunzione che il livello di esperienza, competenza e conoscenze dei soggetti coinvolti sia tale da comprendere i rischi inerenti qualsiasi servizio/operazione, nonché dalla considerazione che le controparti siano finanziariamente in grado di sopportare i rischi compatibili con gli specifici obiettivi d'investimento prefissati. In tal senso, si lascia libertà alle parti di applicare, di comune accordo, le disposizioni che meglio tutelano gli interessi della parti.

Ciononostante, la classificazione come controparte qualificata non pregiudica la facoltà del soggetto di chiedere, in via generale o per ogni singola operazione, di essere trattato come un cliente professionale ovvero, in **via espressa**, come un cliente al dettaglio. La stessa considerazione vale per i clienti professionali, i quali nell'ipotesi in cui ritengano di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderino un livello più adeguato di protezione possono chiedere di essere trattati come clienti al dettaglio.

---

<sup>8</sup> Art. 50 Direttiva 2006/73/CE

<sup>9</sup> Art. 6, comma 2-quarter, lett. d), punto 1), del nuovo TUF.

<sup>10</sup> Alle Controparti Qualificate non si applicano le disposizioni riguardanti il test di appropriatezza, la best execution e le regole sulla gestione degli ordini (cfr. art. 58, c.3, Nuovo Regolamento Intermediari Consob n. 11522, e art. 24, c.1, Direttiva 2004/39/CE). Tale esenzione non riguarda, invece, i servizi di consulenza, gestione patrimoniale e collocamento, relativamente ai quali le Controparti Qualificate sono trattate come Clienti Professionali.

Tale maggior livello di protezione può essere richiesto sia direttamente dal cliente, sia su iniziativa della banca. Sebbene il cliente abbia il diritto di richiedere una diversa classificazione, la banca non è conseguentemente obbligata all'accettazione della stessa.

*La Banca, pur riservandosi la facoltà di rifiutare la richiesta di una diversa classificazione, è orientata ad accettare tutte le istanze che attribuiscono ai clienti un maggior livello di tutela, previo accordo scritto tra le parti che stabilisca le tipologie di servizi/operazioni/strumenti per i quali si applica il trattamento come cliente retail. La Banca provvederà poi alla comunicazione della nuova classificazione attribuita al cliente.*